



POLIZIA LOCALE



CITTA' DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA**

Testo vigente

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 312/2431/18857 del 31 maggio 1983.

Modificato con:

- deliberazione del Consiglio C.le n. 201/420/535 del 15.12.2003
- deliberazione del Consiglio C.le. n. 126 del 28.10.2014
- deliberazione del Consiglio C.le n. 9/340/504/16031 del 30.01.2018
- deliberazione del Consiglio C.le n. 38 del 18.06.2020
- deliberazione del Consiglio C.le n. 107 del 30.10.2023
- deliberazione del Consiglio C.le n. 122 del 04.12.2023
- deliberazione del Consiglio C.le n. 132 del 18.12.2023
- deliberazione del Consiglio C.le n. 106 del 28.10.2024
- deliberazione del Consiglio C.le n. 15 del 30.01.2025

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento la cui efficacia si estende a tutto il territorio comunale.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza, nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

ARTICOLO 1 - BIS

"Individuazione di aree urbane ove siano applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48"

Ai fini dell'applicabilità delle misure a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, previste dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48 e s.m.i., sono sottoposte alle tutele, e si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 del medesimo articolo nelle seguenti aree:

- Area adibita a giardini pubblici ricompresa tra Spalto Borgoglio, Corso Crimea e Piazza Garibaldi (adibita a verde pubblico);
- Area denominata Piazzale Berlinguer (su cui insiste plesso scolastico);
- Area denominata Piazza Madre Teresa di Calcutta (su cui insiste plesso scolastico);
- Area denominata Piazza Santa Maria di Castello (interessata da consistenti flussi turistici);
- Area denominata Piazza Garibaldi (destinata allo svolgimento di mercato);
- Area denominata Piazza della Libertà (sulla quale insistono complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessata da consistenti flussi turistici);

- Area di Spalto Marengo ricompresa tra Via Santa Caterina da Siena e Via San Pio V (sulla quale insiste presidio sanitario);
- Area di Via Venezia ricompresa tra Via Santa Caterina da Siena e Via San Pio V (sulla quale insiste presidio sanitario);
- Area di Via Trotti ricompresa tra Via Modena e Via Piacenza (sulla quale insiste presidio sanitario);
- Area di Via Pacinotti ricompresa tra Via Palermo e Corso Giuseppe Romita (sulla quale insiste presidio sanitario);
- Area di Piazza Giovanni XXIII° e di Via Cremona (sulle quali insiste flusso scolastico oltre a un luogo di culto);
- Area denominata Piazza Giorgio Ambrosoli (sulla quale insiste sito universitario),
- Area denominata Piazza Giacomo Matteotti (sulla quale insiste plesso scolastico),
- Area denominata Piazza Vittorio Veneto (sulla quale insiste plesso scolastico).

ARTICOLO 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è eseguito dalla Polizia Locale.

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale nell'esercizio delle loro funzioni potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere ed ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Il Sindaco può ordinare visite o ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita, e strumenti che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le prescritte garanzie, sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle

Autorità.

La contestazione di ogni violazione, oltre le sanzioni specifiche, comporta come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento dell'atto che siano stati omessi.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la violazione provvederà, mediante l'ausilio dei competenti uffici, ove non provveda subito il contravvenuto, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando la spesa a carico del contravvenuto stesso.

Quando il contravventore non sia identificabile all'atto dell'accertamento della contravvenzione perché sprovvisto di documenti idonei oppure ricusi di dare le proprie generalità o ci sia grave e fondato sospetto di simulazione, gli agenti operanti devono accompagnarlo al Comando della Polizia Locale per gli accertamenti del caso.

E' vietato ostacolare o disturbare in qualsiasi modo le operazioni di servizio degli agenti della vigilanza urbana.

ARTICOLO 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà dell'Amministrazione, per motivi di interesse pubblico, di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità e compenso.

CAPO II

SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 4

Definizione

Ogni volta che nel presente regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la Polizia Urbana sono usate espressioni "luogo pubblico" o "suolo pubblico", si vogliono, con esse, indicare non soltanto i luoghi ed il suolo di dominio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie ed i portici ed i relativi spazi interpilastri, nonché i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

ARTICOLO 5

Concessioni per l'occupazione di aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo deve essere autorizzata dal Sindaco.

Sono temporanee le concessioni di occupazione suolo pubblico che hanno la durata massima di un anno; le altre sono considerate permanenti anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti.

Le concessioni temporanee saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite, i dati del concessionario.

Per le occupazioni giornaliere, tuttavia l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento del canone di concessione, nella quale, però saranno sempre indicati la

qualità dell'occupazione, lo spazio relativo e i dati del concessionario. Il Sindaco può rilasciare le concessioni di occupazione di suolo pubblico tenuto conto dell'importanza dei motivi adottati dai richiedenti, nonché delle speciali esigenze di igiene, viabilità e sicurezza delle località nelle quali si chiede di effettuare l'occupazione del suolo pubblico, sempreché i richiedenti provvedano in anticipo al pagamento del canone stabilito dalle vigenti norme.

Le concessioni si intendono ad ogni effetto precarie e sempre revocabili. Le concessioni si intendono di pieno diritto revocate quando siano date in gestione a terzi.

Indipendentemente dalla revoca, per l'esercizio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico il Sindaco può durante il corso di esse, prescrivere altre modalità o condizioniper motivi di sicurezza, di igiene, di decoro, di estetica e di circolazione.

L'inosservanza di tali prescrizioni del Sindaco da parte degli interessati, nei termini stabiliti, produce senz'altro la decadenza delle concessioni.

ARTICOLO 6

Rinnovo delle concessioni temporanee di aree pubbliche

Le concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata.

Potranno soltanto essere rinnovate per giustificati motivi.

A tal fine il concessionario è tenuto a presentare una istanza motivata al Sindaco prima della data di scadenza della concessione.

ARTICOLO 7

Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

Oltreché nei casi previsti in ogni singola parte del presente regolamento, il Sindaco può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni e concessioni per i seguenti motivi:

- sospensione

- a) per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale;
- b) per morosità del pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni e concessioni;

- revoca

- a) per ragioni di incolumità, decoro ed estetica nonché per ragioni di pubblico interesse o utilità o quando non venga osservata una sola delle condizioni alle quali venne subordinato il rilascio;
- b) per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;
- c) per perdita, da parte del titolare dei requisiti richiesti per il rilascio;
- d) per gravi e ripetute infrazioni da parte del titolare o dei suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente tra la revoca e la scadenza reale.

- decadenza

- a) per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce;
- b) per l'esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate.

La decadenza opera di pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui al comma precedente lettere a) e b) e viene dichiarata dal Sindaco con pari decorrenza.

ARTICOLO 8

Ambito di applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione di aree pubbliche ed esenzioni

Le concessioni o l'autorizzazione per l'occupazione suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico sono onerose, fatto salvo eventuali esenzioni disposte per legge e regolamenti competenti per materia.

Il canone dovuto per occupazioni giornaliere sarà pagato direttamente agli incaricati del Comune, che rilasciano la bolletta di cui all'art. 5.

Il canone dovuto per le altre occupazioni temporanee sarà versata, all'atto del rilascio della concessione, al competente ufficio.

Il canone, invece, dovuto per occupazioni permanenti verrà riscosso con le modalità previste dal regolamento vigente.

ARTICOLO 9

Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche

Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada vigente chi esegue opere e fa depositi sulle strade o aree pubbliche, dovrà essere munito di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Sindaco sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di qualsiasi oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la rimessa in ripristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

ARTICOLO 10

Modalità per il carico e lo scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico delle merci sono consentite a condizione che queste non siano depositate sul suolo pubblico.

Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale, sentito il parere del Comando di Polizia Locale, può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

ARTICOLO 11

Scarico di rottami e detriti

E' vietato scaricare rottami o detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati, con apposito cartello indicativo dall'Autorità Comunale.

E' pure vietato il trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere se non dopo aver ottenuto il permesso dell'Autorità Comunale, la quale stabilirà di volta in volta l'itinerario da percorrere fino ai luoghi di scarico.

Il trasporto dei materiali dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare disseminazioni e polverio.

ARTICOLO 12

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è soggetta a concessione dell'Autorità Comunale.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi delle loro larghezza.

Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,2 di larghezza, se dal lato

della carreggiata e di almeno m. 1,5 in ogni altro caso.

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Polizia Locale, può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico o le norme di altri regolamenti.

ARTICOLO 13

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada, fatta salva la situazione già esistente, è vietato ai nuovi esercenti, far sporgere vetrine ove il marciapiede o banchina sia inferiore a m. 1,5.

ARTICOLO 14

Esposizione di merci e derrate all'esterno di negozi

Salvo quanto può stabilire il regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo pubblico per l'esposizione di merci o derrate etc. all'esterno di negozi, possono essere consentite, sentito il parere del Comando di Polizia Locale, purchè non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non sianodi intralcio o pericolo per la circolazione in genere.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di un minimo di m. 0,7 dal suolo e con una sporgenza massima non superiore a m. 0,5.

In relazione a quanto già stabilito dall'art. 12 del presente regolamento non potranno, comunque, essere concessi permessi, quandoi marciapiedi siano di larghezza inferiore a m. 1,5 e quando sianodi larghezza superiore, ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti e che possono insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

ARTICOLO 15

Fiere e mercati

Le Fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale.

Le concessioni di occupazione di suolo pubblico - nelle file e nei posti convenientemente designati - è fatta alle condizioni previste dagli articoli 3-5-6 e 7.

ARTICOLO 16

Mercati di gente d'affari

Fermo restando quanto previsto dall'art. 190 del Codice della Strada, i mercanti, i negozianti, produttori o gente d'affari non possono sostare nelle località di contrattazione, quando la loro permanenza arrechi intralcio alla circolazione.

ARTICOLO 17

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale.

ARTICOLO 18

Divieto di giochi su suolo pubblico

Salvo autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sul suolo pubblico adibito a

transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

CAPO III

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 19

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaccia e di frutta e qualsiasi altra materia, che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

ARTICOLO 20

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latteria e simili che occupano suolo pubblico, con tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare, anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del

concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ARTICOLO 21

Disposizioni per i commercianti ambulanti

E' proibito ai venditori ambulanti, di commestibili e simili o di qualsiasi altra merce, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, spazzatura e simili di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria. Agli stessi o ad altri è vietato accendere fuochi, allo scopo di recuperare rame o altri metalli.

E' vietato a chiunque accendere fuochi sulle pubbliche vie o di uso pubblico.

ARTICOLO 22

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.

Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi, e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale e possa nuocere al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

ARTICOLO 23

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili di spargere o depositare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.

E' vietato altresì di immettere le immondizie nelle caditoie e nei chiusini

delle strade.

ARTICOLO 24

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi deve essere effettuato su mezzi idonei in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale pecuniaria, che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto, presso case o botteghe, poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro a cui è stata consegnata la merce.

ARTICOLO 25

Sgombro della neve

I proprietari di case hanno l'obbligo per tutta la lunghezza dei loro stabili di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza o il corrispondente tratto di suolo e comunque per una larghezza di m. 1,5 dalla linea del muro, appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire con materie adatte, antisdrucchiolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico delle nevi dei cortili.

Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno, agli inquilini delle case di abitazione e comunque a tutti coloro che abbiano la disponibilità a

qualunque titolo dell'immobile stesso.

ARTICOLO 25 bis

Estirpazione erba e fronde

I proprietari, gli amministratori di stabili e, comunque, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità di immobili prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle erbe spontanee lungo il perimetro degli edifici, pertinenze e muri di cinta connessi, di tenere costantemente regolate le siepi sempreverdi, in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il limite di proprietà, al fine di non ridurre le pedonalità del marciapiede. Permane in capo al Comune la competenza per la pulizia oltre la linea perimetrale di proprietà.

ARTICOLO 26

Veicoli e autoveicoli su aree pubbliche: lavaggi, riparazioni, abbandono

E' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico, illavaggio di vetture, autovetture, carri e simili.

Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

E' vietato abbandonare su suolo pubblico veicoli non più atti alla circolazione.

I veicoli abbandonati saranno rimossi e custoditi a spese dei proprietari oppure ritirati e fatti demolire dall'Amministrazione Comunale, quando il proprietario sia sconosciuto.

ARTICOLO 27

Esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali

L'esercizio delle attività industriale, artigianale e commerciale è vietato sulle porte delle abitazioni, botteghe o magazzini prospicienti le aree pubbliche.

A coloro che per l'esercizio delle suddette attività debbono compiere

operazioni che determinano fumi, esalazioni o odori nauseanti o molesti, è altresì vietato di eseguire le operazioni stesse in locali privati senza l'applicazione delle cautele termiche necessarie per evitare emissioni moleste o nocive.

ARTICOLO 28

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistantei negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, tra le ore 20 e le ore 8.00.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto di terzi dovranno munirsi di permesso del Sindaco.

ARTICOLO 29

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze destinate a mercato.

Salvo quanto disposto dalla legge sanitarie e dal regolamento locale d'igiene è vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre e altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbia.

Nelle piazze e vie pubbliche o aperte al pubblico transito è proibito abbandonare a loro stessi o lasciar vagare senza custodia, pecore, capre, bovini e simili isolati o in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

E' fatto obbligo altresì ai conduttori dei cani di evitare che essi sporchino il suolo pubblico e di provvedere, altrimenti, a rimuovere gli escrementi con idonea attrezzatura.

ARTICOLO 30

Divieto di getto di opuscoli e foglietti

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto di opuscoli, foglietti o altri oggetti che possano, comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto dal Sindaco, che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 31

Collocamento di cartelli e iscrizioni

Salve le norme del regolamento edilizio e di quelle del precedente articolo 13, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

I cartelli posti dai privati indicanti l'ubicazione di alberghi, campeggi, piscine, industrie ecc. dovranno essere di tipo conforme alle norme emanate dal Ministero dei LL.PP. e autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Quelli già esistenti e non conformi alle norme suddette dovranno essere rimossi a cura e spese dei privati interessati e sostituiti con altri del tipo suddetto.

Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità Comunale.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale non sarà, di regola consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

Nei luoghi o negli edifici indicati al comma precedente è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od in genere di pubblicità fatta con qualunque mezzo.

ARTICOLO 32

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Il collocamento lungo le vie e sulle piazze pubbliche di monumenti, targhe o lapidi commemorative è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia e con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

All'uopo gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata da disegni, modelli, fotografie delle opere, testi delle epigrafi o quant'altro possa essere richiesto per il singolo caso.

L'Amministrazione Comunale potrà subordinare la concessione dell'autorizzazione alla condizione di sottoporre le opere, dopo la loro ultimazione, al collaudo di una apposita Commissione Comunale.

ARTICOLO 33

Collocamento di oggetti vari

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere saldamente assicurati in modo da evitare che possano cadere, con pericolo di danni a terzi.

Nell'inaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri, è perciò necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti ed adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

ARTICOLO 34

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche o luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi siano visibili dal suolo pubblico.

E' vietato altresì stendere biancheria, panni e simili lungo leringhiere e i

parapetti pubblici.

E' vietato infine, stendere biancheria in prossimità di linee elettriche aeree.

ARTICOLO 35

Battitura di panni, tappeti e suppellettili

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panno altri oggetti simili.

Per le abitazioni, che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra possono essere effettuate dalle ore 7.00 alle ore 9.00 da marzo a ottobre e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 negli altri mesi.

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato fino alle ore 10.00.

ARTICOLO 36

Manifesti, scritte, disegni stampati

Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti per essi assegnati e l'affissione degli stampati autoadesivi pubblicitari sull'arredo urbano e su edifici, recinzioni e box auto prospicienti aree pubbliche.

E' altresì vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente autorità.

E' vietato inoltre, apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o con altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco farà provvedere alla relativa cancellazione a spese del contravventore o del padrone di casa a ciò obbligato quando il responsabile del fatto illecito rimarrà sconosciuto.

ARTICOLO 37

Maltrattamento di animali

A norma dell'articolo 1 della legge 12 Giugno 1913 n. 611, sono vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che, per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei al lavoro, il loro abbandono, i giochi che comportino disagio agli animali, le sevizie nel trasporto del bestiame ed in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animale.

ARTICOLO 38

Animali macellati

Salvo quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe animali macellati, interiora ed altre parti di animali che possano offendere il pubblico decoro o imbrattare i passanti ed il suolo, fatta eccezione per la selvaggina.

ARTICOLO 39

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere eccettuati: tricicli, biciclette di piccole dimensioni, automobiline a pedali e simili condotte da bambini di età inferiore ad anni 10, carrozzine per bambini o invalidi che non siano azionate a motore, ed i cani che devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) passare, intrattenersi, giocare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole e sdraiarsi sulle panchine;
- d) raccogliere fiori, salire sugli alberi, guastare o lordare i sedili e danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, le siepi, e quant'altro compreso nei giardini stessi o recare molestia agli animali ivi collocati dall'Amministrazione Comunale (cigni, anitre ecc.);
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste, ed altre cose fisse o mobili;
- f) rimuovere cartelli, targhe o avvisi messi ad opera del Comune.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per le aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze delle città.

ARTICOLO 40

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.

E' vietato altresì immergersi nelle vasche delle fontane.

ARTICOLO 41

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici e i manufatti, sia pubblici che privati di pubblico interesse.

E' vietato recare guasti, in qualunque modo, alle targhe, frecce di direzione, spartitraffico relativi alla segnaletica stradale, nonché alle lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto occorrente alla pubblica illuminazione.

E' inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od impedirne il funzionamento.

ARTICOLO 42

Atti contrari alla nettezza, al decoro

E' vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza e al decoro.

Art. 42 bis

Attività vietate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

E' vietato sulla pubblica via e in tutte le adiacenze e pertinenze, anche di proprietà privata, facilmente accessibili dal suolo pubblico, contrattare, offrire, acquisire, fornire, esercitare prestazioni di qualsiasi natura, che non siano ricomprese tra quelle di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, conduttore di autoveicoli di piazza, lustrascarpe e mestieri analoghi già previsti come leciti dal R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 per i quali è stata abrogata la preventiva dichiarazione dell'Autorità di pubblica sicurezza ex art.

6 del D.P.R. 28 Maggio 2001, n. 311 o per i quali l'esercizio sia diversamente disciplinato.

In particolare è vietato l'esercizio dei mestieri di astrologo, cartomante, lavavetri (in quanto parte del divieto espresso dall'art. 26), ogni attività svolta sulla carreggiata destinata allo scorrimento veicolare che arrechi intralcio e pericolo alla circolazione".

ARTICOLO 43

Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico, nella parte abitata della città, dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E', comunque, assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza ed il decoro o sia necessario per il pubblico interesse.

CAPO V°

QUIETE PUBBLICA

ARTICOLO 44

(abrogato con Deliberazione del Consiglio C.le n. 15 del 30.01.2025)

ARTICOLO 45

(abrogato con Deliberazione del Consiglio C.le n. 15 del 30.01.2025)

ARTICOLO 46

Funzionamento di motori in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che, azionati, producano rumore o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7,30 e dopo le 21,00 dal 1° Aprile al 30 Settembre e prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20.00 dal 1° Ottobre al 31 Marzo.

L'Autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui al 2° comma dell'art. 54.

ARTICOLO 47

Rumori nelle abitazioni

Nelle abitazioni è vietato provocare rumori molesti o incomodi al vicinato. L'uso di strumenti musicali e simili deve essere sempre moderato così da non recare molestia ai vicini.

Non sono in ogni caso tollerati dalle ore 7.00 alle ore 23.00, rumori di livello tale da determinare, nell'interno delle abitazioni, sia a finestre aperte che chiuse, letture sugli apparecchi appositi di misurazione di intensità del rumore (fonometri a normalizzati norme C.E.I. - A.S.A.) superiori a 3 db rispetto al livello dei rumori di fondo della zona.

Si intende per "rumori di fondo" la rumorosità dovuta alla normale attività del nucleo abitativo ove avviene la misurazione con esclusione degli impianti o macchine da controllare (aspirapolvere, macchine da cucire ecc.). La stessa tolleranza massima di 3 db è stabilita anche rispetto al rumore di

fondo notturno nelle ore di riposo, dalle ore 23 alle 7.

ARTICOLO 48

Apparecchi sonori in luoghi pubblici o udibili dall'esterno

E' vietato senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, l'uso di apparecchi sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta su aeromobili.

Sono sempre vietati l'installazione e l'uso di apparecchi sonori all'esterno degli edifici.

L'uso di apparecchi sonori all'interno di negozi, esercizi pubblici e simili è consentito quando non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato.

Sono consentiti gli annunci relativi a riunioni, conferenze, comizi, ecc. con le seguenti limitazioni:

- a) gli altoparlanti devono, in ogni caso, essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare gli 80 db nel raggio massimo di tre metri;
- b) è fatto divieto di trasmissioni nelle vicinanze di ospedali o cliniche nonché nelle vie del centro urbano di larghezza inferiore a 6 metri;
- c) i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso;
- d) devono essere escluse le trasmissioni nelle cosiddette "ore di punta" e, pertanto, nei giorni feriali esse possono essere consentite tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le 16 e le 18.

ARTICOLO 49

Saracinesche

In qualsiasi ora del giorno ed in modo particolare dalle 21.00 alle ore 7.00 la chiusura e apertura di porte e saracinesche deve essere effettuato con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

E' fatto obbligo altresì ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere queste ultime ad i loro accessori in

ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso di uso.

ARTICOLO 50

Uso di strumenti sonori

In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro.

L'uso di tali sirene è vietato dalle ore 00.00 alle ore 07.00.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, da facoltà di disciplinare l'uso di strumenti o macchine che emanino suoni o rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti e disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

ARTICOLO 51

Carico e scarico - trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato: di merce, derrate ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc. devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

ARTICOLO 52

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e di qualunque oggetto, anche all'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati.

Gli esercizi, i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di Pubblica Sicurezza, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia Locale.

Art. 52BIS

Disciplina della mendicITÀ e accattonaggio nel territorio comunale

Non è consentito su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale un atteggiamento di insistenza eccessiva e di arrogante ed inopportuna invadenza tali da limitare l'altrui sfera di quiete e libertÀ.

E' altresì vietata su tutto il territorio comunale la pratica dell'accattonaggio, esercitata in modo ripetuto e reiterato, per garantire la piena vivibilitÀ urbana e migliorare il senso di sicurezza percepito dalle persone.

E' vietata inoltre qualsiasi condotta che impedisca la libera fruibilitÀ delle aree ricomprese, in tutto il territorio comunale, quale il permanervi:

- in possesso di bevande alcoliche (in contenitori aperti e idonei al consumo);
- in possesso di contenitori in vetro (aperti e idonei al consumo);
- in possesso di sostanze stupefacenti;
- in violazione dell'art. 42 bis;
- in violazione dell'art. 39, lett. c) e d)

e comunque ponendo in essere qualsiasi comportamento che sia manifestamente lesivo dell'altrui diritto a fruire dei luoghi, determinando pericolo per la sicurezza urbana ed aumentando la percezione di insicurezza.

Ogni effettiva condizione di degrado sociale ed economico di singoli individui, rilevata dalla Polizia Locale, dovrÀ esser tempestivamente segnalata all'Assessorato con delega alle politiche sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

ARTICOLO 53

Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del C.P., è vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani ed altri animali che disturbino la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti della Polizia Locale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario, o del detentore, gli intimeranno di allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o di porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

ARTICOLO 54

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramontodel sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose secondo le consuetudini locali riconosciute dall'autorità comunale; comunque il suono dovrà essere effettuato in modo da non recare disturbo al riposo delle persone.

ARTICOLO 55

(abrogato con Deliberazione del Consiglio C.le n. 15 del 30.01.2025)

ARTICOLO 56

Carovane di nomadi

Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri e baracconi perle vie del centro della città.

Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite alla periferia della città e negli spazi che saranno predisposti ed igienicamente attrezzati dall'autorità comunale anche quando non appartengono a nomadi e servono per abitazione di persone e quando facciano parte di parchi di divertimento autorizzati.

Le roulette abitate non possono sostare sul suolo pubblico, ma in appositi campeggi autorizzati, esclusi i casi di calamità(terremoti, alluvioni ecc.).

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ARTICOLO 57

Impianti di gas di petrolio liquefatti per uso domestico ed in pubblici esercizi

Per l'uso di apparecchiature a gas di petrolio liquido per uso domestico

all'interno di abitazioni o in pubblici esercizi dovranno essere adottate le seguenti norme di sicurezza:

- a) la bombola di gas di petrolio liquido dovrà essere installata all'interno del locale, nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione;
- b) la tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, dovrà essere protetta con guaina metallica, aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- c) l'apparecchio utilizzatore dovrà essere provvisto di un adatto dispositivo atto a evitare la fuoriuscita di gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma.

ARTICOLO 58

Accatastamento di legna, di altro materiale infiammabile nei cortili

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e altro materiale di facile accensione se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di poter prescrivere.

ARTICOLO 59

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò

Nell'ambito dell'abitato nessuno può senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve venire sempre richiesta l'autorizzazione, da parte del Sindaco, che detterà le norme atte a prevenire incendi. E' pure proibito di gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi.

ARTICOLO 60

Animali pericolosi

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non adottando quelle precauzioni atte ad impedirne la fuga e ad evitare ogni pericolo di danno alle persone.

I cani non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico, senza essere muniti di un collare portante e di microchip. Essi inoltre devono essere condotti al guinzaglio oppure essere muniti di museruola.

I cani di grossa taglia in genere e in specie i bulldog, i danesi, i pastori tedeschi, i mastini e gli alani devono essere tenuti al guinzaglio in modo idoneo e muniti di museruola.

Dovranno, altresì essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere timore o dare molestia alle persone.

I cani circolanti senza museruola o senza collare come sopra è descritto, i bulldog, i danesi, i mastini, i pastori tedeschi ecc. che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati e tenuti nel Canile Comunale, in sequestro per cinque giorni, trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal proprietario, dovranno essere eliminati, secondo le istruzioni del Veterinario Comunale.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento dell'ammenda.

Anche i cani che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse debbono essere muniti di collare e di microchip, per ovvie ragioni di controllo da parte dell'Autorità Comunale.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., anche se addomesticati, dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, costruite in modo tale da non permettere agli animali rinchiusi di procurare danni di nessun genere.

ARTICOLO 62

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri arcuati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

ARTICOLO 63

Trasporto di acque gassate e di seltz

Il veicolo per il trasporto dei sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acqua gassata, devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti ad evitare qualsiasi pregiudizio alla pubblica incolumità, per il caso di accidentali esplosioni dei recipienti trasportati.

ARTICOLO 64

Protezione da schegge

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge colpiscano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i lavoratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

ARTICOLO 65

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazze simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare il pericolo di qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

ARTICOLO 66

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del

proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.
Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

ARTICOLO 67

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga a intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, dovranno essere collocati nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'ufficio tecnico comunale.

I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente e a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.

ARTICOLO 68

Materiali di demolizione

E' proibito gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione o altro, salvo speciale permesso scritto dal Sindaco che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

ARTICOLO 69

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno od altro idoneo mezzo.

ARTICOLO 70

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportelloordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedireche vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

ARTICOLO 71

Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Le impalcature, i recinti, e simili, che si costituiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettacoli, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima delle funzioni, collaudate dalla Commissione di Vigilanza Tecnica, a norma di legge.

ARTICOLO 72

Illuminazione dei portici, della scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna escluso, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.

Ove non siano illuminati, dovranno essere chiusi nelle ore stabilite dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Quando vi siano cortili aventi più di un accesso, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che non rimanga aperto che un solo accesso e questo sia illuminato fino all'ora della chiusura.

ARTICOLO 73

Uso dei mezzi pubblici

Ai passeggeri dell'autobus urbani è vietato:

- a) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- b) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- c) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- d) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere le parti

- della vettura;
- e) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi;
 - f) sputare all'interno delle vetture;
 - g) portare armi cariche, oggetti pericolosi, sudici o che possano imbrattare o comunque riuscire molesti ai viaggiatori;
 - h) essere alterati da bevande alcoliche;
 - i) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare e fare questua tra i viaggiatori.

ARTICOLO 74

Sanzioni a carico degli utenti della rete autofilotranviaria sprovvisti di documenti di viaggio o con documento non regolare o scaduto

Chiunque viaggi sui mezzi pubblici di trasporto del soggetto che svolge il servizio di trasporto pubblico locale è tenuto ad essere in possesso di documento valido di viaggio e di conservarlo per tutta la durata della corsa e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale di servizio.

Le infrazioni del presente articolo sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa come da normativa vigente.

La sanzione amministrativa si applica indipendentemente dalle sanzioni penali, qualora il fatto non costituisca reato.

ARTICOLO 75

Stemma del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali, senza autorizzazione.

CAPO VII°

PENALITA'

ARTICOLO 76

Sanzioni

- La violazione della disposizioni e delle norme del presente regolamento è punita, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell' art. 7/bis del D.gls.267/2000, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

:
Art.5 Sanzione min/max € 25/250
Art.6 Sanzione min/max € 25/250
Art.9 Sanzione min/max € 25/250
Art.10 Sanzione min/max € 25/250
Art.11 Sanzione min/max € 25/250
Art.12 Sanzione min/max € 25/250
Art.14 Sanzione min/max € 25/150
Art.15 Sanzione min/max € 25/250
Art.17 Sanzione min/max € 25/250
Art.19 Sanzione min/max € 25/150
Art.20 Sanzione min/max € 25/150
Art.21 Sanzione min/max € 25/150
Art.22 Sanzione min/max € 25/150
Art.23 Sanzione min/max € 25/150
Art.24 Sanzione min/max € 25/250
Art.25 Sanzione min/max € 25/250
Art.25/bis Sanzione min/max € 25/250
Art.26 Sanzione min/max € 25/150
Art.27 Sanzione min/max € 25/250
Art.28 Sanzione min/max € 25/150
Art.29 Sanzione min/max € 25/150
Art.30 Sanzione min/max € 25/150
Art.31 Sanzione min/max € 25/150
Art.33 Sanzione min/max € 25/150
Art.34 Sanzione min/max € 25/150
Art.35 Sanzione min/max € 25/150
Art.36 Sanzione min/max € 25/150
Art.38 Sanzione min/max € 25/150
Art.39 Sanzione min/max € 25/150
Art.40 Sanzione min/max € 25/150
Art.41 Sanzione min/max € 25/150
Art.45 Sanzione min/max € 25/250
Art.46 Sanzione min/max € 25/150
Art.47 Sanzione min/max € 25/150
Art.48 Sanzione min/max € 25/150
Art.49 Sanzione min/max € 25/150
Art.50 Sanzione min/max € 25/150
Art.51 Sanzione min/max € 25/150
Art.52 Sanzione min/max € 25/150
Art.53 Sanzione min/max € 25/150
Art.54 Sanzione min/max € 25/150
Art.55 Sanzione min/max € 25/150
Art.56 Sanzione min/max € 25/150
Art.57 Sanzione min/max € 25/250
Art.58 Sanzione min/max € 25/150
Art.59 Sanzione min/max € 25/150
Art.60 Sanzione min/max € 25/150
Art.61 Sanzione min/max € 25/150
Art 62 Sanzione min/max € 25/150

Art.63	Sanzione min/max € 25/150
Art.64	Sanzione min/max € 25/150
Art.65	Sanzione min/max € 25/150
Art.66	Sanzione min/max € 25/150
Art.68	Sanzione min/max € 25/150
Art.69	Sanzione min/max € 25/150
Art.70	Sanzione min/max € 25/250
Art.72	Sanzione min/max € 25/150
Art.73	Sanzione min/max € 25/150
Art.74	Sanzione min/max € 25/150
Art.75	Sanzione min/max € 25/150

Senza pregiudizio delle pene e dell'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati, il contravventore deve desistere immediatamente dal fatto o dalle attività che hanno dato luogo alla contravvenzione, nonché rimuovere, ove del caso, lo stato di fatto che la costituisce, eliminandone le conseguenze. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 76 bis

"Sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 52 bis."

La violazione delle disposizioni e delle norme dell'articolo 52 bis, comma 1, del presente regolamento è punita, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. La violazione delle disposizioni e delle norme dell'articolo 52 bis, commi 2 e 3, del presente regolamento è punita, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00.

ARTICOLO 77

Conciliazione in via breve

La misura delle somme che devono essere pagate dai contravventori per la conciliazione in via breve delle contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento è fissata dalla Giunta Municipale, la quale può anche stabilire che, per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo alla oblazione.

L'oblazione in via breve non è ammessa quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune.

ARTICOLO 78

Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento dell'ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 Febbraio 1915 n. 148, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

CAPO VIII°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 79

Entrata in vigore del regolamento

Le norme del presente regolamento, approvato dal competente organo di controllo, entreranno in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 e 134 del D. lgs. 267/2000.